



COMUNE DI MOGORELLA

Provincia di Oristano

ORDINANZA N. 5 DEL 13/05/2025

OGGETTO:

Prescrizioni Antincendio anno 2025. Pulizia di terreni ed aree incolte, campi, cortili e giardini da stoppie, erbacce e sterpaglie, per motivi di incolumità pubblica e sicurezza urbana nonché di igiene e sanità.

II SINDACO

RICHIAMATA la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, che prevede disposizioni finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita;

VISTO, in particolare, l’art. 3 che prevede la redazione del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, nell’ambito del quale sono individuate le prescrizioni dirette a contrastare le azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendi;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n.17/53 del 04.05.2023 e i relativi allegati sul Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

CONSTATATO che le cause del devastante fenomeno sono in gran parte imputabili alla condizione di abbandono e incuria di aree non edificate e terreni di proprietà privata, posti sia all’interno che nelle immediate vicinanze del centro urbano, ricoperti da erbacce, sterpaglie e materiale secco di varia natura ad altro rischio di infiammabilità, che nel periodo estivo costituiscono un potenziale pericolo di propagazione di incendi, con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle persone;

RITENUTO necessario, per quanto indicato nelle Prescrizioni di cui sopra, emanare adeguati provvedimenti diretti a prevenire e/o contrastare potenziali situazioni di pericolo di incendi o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all’immagine ed al decoro urbano, nonché al fine di evitare ed attenuare la recrudescenza del fenomeno degli incendi approssimandosi la stagione estiva;

CONSIDERATA la necessità che venga effettuata da parte dei proprietari e/o conduttori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nell’agro, quali giardini, aree incolte, lotti ineditati, una integrale, costante e continua pulizia, unitamente a un’attività di mantenimento di dette aree;

RITENUTO di stabilire, al fine di salvaguardare la salute e la pubblica incolumità, di prevenire il pericolo di incendi e la proliferazione di insetti nocivi, che i proprietari dei terreni incolti provvedano al taglio delle erbacce, degli arbusti, e al ritiro e conferimento in discarica di rifiuti di ogni genere seguendo le modalità previste dalla normativa in materia;

CONSIDERATO che la notevole crescita delle sterpaglie e delle erbacce dovute al clima particolarmente favorevole, favoriscono sia il proliferare di insetti e dei parassiti nocivi per la salute umana, sia aumenta il pericolo di incendi, pertanto, occorre adottare un provvedimento finalizzato alla tutela della salute pubblica e della incolumità dei cittadini, stabilendo al **13 giugno** p.v. il termine ultimo per il taglio e la rimozione delle erbacce all'interno del centro abitato e nelle immediate vicinanze;

VISTO il Decreto Legge n. 50/2003, convertito in Legge il 15 maggio 2003;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; **VISTA** la Legge 24/11/1981 n.689;

VISTA la Legge 833/1978; **VISTA** la L. 225/92, così come modificata dalla L.100/2012 che individua il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile;

VISTA la legge Regionale 27 Aprile 2016, n. 8 “Legge forestale della Sardegna”;

ORDINA

entro il termine perentorio del 13 giugno 2025, per tutti i proprietari e/o conduttori di terreni ed aree appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo all'interno del centro urbano e nelle aree periferiche limitrofe al centro urbano, sono tenuti a:

a) provvedere alla pulizia delle aree private all'interno del centro urbano (giardini, orti, cortili, campi incolti) da erbacee, rovi, sterpaglie ed altro materiale secco e/o infiammabile, alla rimozione di eventuali rifiuti ed alla estirpazione dell'erba lungo il fronte delle proprie abitazioni, lungo i relativi muri di cinta, le facciate dei fabbricati e dei terreni limitrofi alle strade;

b) provvedere alla pulizia delle aree private e dei terreni siti nelle aree periferiche limitrofe al centro abitato, realizzando, lungo tutto il perimetro del confine, fasce protettive prive di qualsiasi materia infiammabile, di larghezza non inferiore ai 5 metri. I proprietari e/o conduttori di terreni ed aree siti all'interno del centro urbano e nelle aree periferiche limitrofe al centro urbano, sono tenuti a mantenere pulite le suddette aree per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato pericolo di incendio. Per quanto non precisato, si richiamano interamente le prescrizioni regionali antincendio.

RENDE NOTO Dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”. Che la pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio, Le richieste di autorizzazione degli abbrucciamenti per finalità agricole e selvicolturali, di cui sopra devono essere presentate, almeno 10 giorni prima della data prevista per la loro esecuzione, alla Stazione Forestale oppure agli Ispettorati forestali competenti per territorio;

AVVERTE

E' tassativamente vietato:

a) Effettuare la pulizia dei terreni privati appiccando direttamente il fuoco senza prima aver proceduto al decespugliamento degli stessi;

b) Procedere all'abbruciamento delle erbacee e delle sterpaglie in assenza di autorizzazione e comunque nelle giornate ventose e/o in orari differenti da quelli prescritti. I proprietari ed i conduttori a qualsiasi titolo dei terreni privati saranno ritenuti responsabili dei danni che dovessero eventualmente verificarsi per loro negligenza o per inosservanza delle disposizioni loro impartite.

- Le violazioni alle Prescrizioni Regionali saranno punite a norma dell'articolo 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della Legge Regionale 27 aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato nell' "Allegato E" (Prontuario delle sanzioni amministrative), come modificata dal decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modifiche, nella legge 8 novembre 2021, n. 155, che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 50.000, le violazioni ai seguenti precetti recati dalle presenti prescrizioni:

- Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni della presente Ordinanza saranno a norma della legge del 21 novembre 2000, n. 353, così come modificato dal DL 08/09/2021, n. 120 convertito, con modifiche, dalla L. 8/11/2021, n. 155 e dell'art. 24, commi 5 e 6, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato nell' "Allegato D" (Prontuario delle sanzioni amministrative);

- sono punite a norma dell'articolo 10, comma 6, della legge 21 novembre 2000 n. 353 (come modificata dal decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modifiche, nella legge 8 novembre 2021, n. 155) che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 50.000, le violazioni ai seguenti precetti recati dalle presenti prescrizioni:

- articolo 8, comma 1 "Azioni vietate nel periodo di elevato pericolo";
- articolo 9 "Attività soggette ad autorizzazione nel periodo di elevato pericolo";
- articolo 10 "Manifestazioni pirotecniche nel periodo di elevato pericolo";
- articolo 11 "Riduzione delle biomasse combustibili e apertura e ripulitura dei viali parafuoco";
- articolo 12 "Gestione agricola e selvicolturale delle stoppie e dei residui colturali";
- articolo 13 "Pianificazione degli abbruciamenti";
- articolo 14 "Sospensione delle autorizzazioni";
- articolo 15 "Attività non soggette a regime autorizzatorio nel periodo di elevato pericolo";
- articolo 16 fasce a presidio dei "Terreni e fabbricati";
- articolo 17 "Strade e pertinenze stradali";
- articolo 18, comma 2, fasce a presidio dei "Depositi di materiale infiammabile o combustibile";
- articolo 19, rimozione dei "Residui dei tagli boschivi e degli interventi selvicolturali";
- articolo 20 "Linee e cabine elettriche";
- articolo 24 "Insediamenti turistico-ricettivi e simili".

2) Restano ferme le sanzioni accessorie di cui all'articolo 24, comma 5, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, che prevede, in caso di violazione dei precetti di cui al comma 1, lettera f) della stessa legge da parte di esercenti di attività turistiche o agrituristiche, la sospensione della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività, con efficacia decorrente fino al termine dell'accertata ottemperanza ai precetti medesimi.

Demanda a tutti i soggetti istituzionalmente preposti il controllo della presente Ordinanza. Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio; A norma dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/90 si avverte che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso: - entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dell'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale con sede in Cagliari nei

termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 06/12/1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni;

- entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, in via straordinaria al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e successive modificazioni ed integrazioni;

Copia della presente Ordinanza è pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e viene trasmessa a:

- Questura di Oristano
- Prefettura di Oristano
- Provincia di Oristano
- Comando Stazione Carabinieri Ruinas
- Comando Stazione Forestale Servizio territoriale di Villaurbana
- Ufficio Tecnico - Sede;

Per quanto non compreso nella presente Ordinanza valgono tutte le prescrizioni e disposizioni in materia di prevenzione incendi prescritte nell'allegato della Deliberazione della Giunta Regionale n. n.17/53 del 04.05.2023, contenente le indicazioni operative per il triennio 2023-2025.

Mogorella, **13/05/2024**

firmato digitalmente